



SERVIZIO SANITARIO FRIULI VENEZIA GIULIA  
*Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina*  
*Centro Regionale Unico Amianto – CRUA*

**INFORMAZIONI SU RICONOSCIMENTO BENEFICI PER LA DETERMINAZIONE  
DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE IN SOGGETTI CON PATOLOGIA  
PROFESSIONALE AMIANTO CORRELATA RICONOSCIUTA CON INABILITA'  
PERMANENTE DA PARTE DELL'INAIL**

Queste brevi note si riferiscono alle possibilità per i soggetti ex esposti all'amianto e che abbiano una patologia amianto correlata riconosciuta con inabilità permanente da parte dell'INAIL di presentare all'INPS la domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa e relativa agli anni di lavoro con esposizione professionale all'amianto.

Quando l'INAIL comunica l'avvenuto riconoscimento della malattia professionale collegata alla pregressa esposizione all'amianto il cittadino ha diritto a:

- Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) per la patologia professionale riconosciuta;
- Riconoscimento dei benefici previdenziali in relazione ai periodi lavorativi svolti con esposizione professionale all'amianto.

Il cittadino ricevuta la documentazione del riconoscimento della patologia da parte dell'INAIL **può presentare domanda all'INPS** per il riconoscimento dei benefici previdenziali

Nella domanda, da presentarsi presso le sedi INPS, il cittadino oltre ai propri dati personali comprensivi del codice fiscale dovrà allegare la documentazione INAIL relativa all'avvenuto riconoscimento della patologia professionale e ogni documentazione utile alla ricostruzione dei periodi lavorativi trascorsi con esposizione a tale agente.

Si consiglia al ricevimento della documentazione INAIL indicante il riconoscimento di patologia professionale amianto correlata di recarsi da un patronato per ricevere l'adeguata assistenza.

La normativa in materia, precisamente l'art. 13 comma 7, della Legge 257/92 non ha dato adito ad alcun dubbio interpretativo. Queste norme non fanno riferimento ad un periodo minimo di esposizione (non occorre perciò aver lavorato almeno 10 anni con l'amianto), né a limiti di soglia, per cui la fattispecie si perfeziona con la sola documentazione dell'attività di lavoro in presenza di esposizione all'amianto e con la certificazione dell'insorgenza della malattia professionale, documentata dall'INAIL, e senza la necessità di dedurre e provare che ci sia stata una esposizione qualificata pari o superiore alle 100 ff/Il nella media delle otto ore lavorative.

L'art. 13 comma 7 della Legge 257/92 prevede la moltiplicazione del coefficiente di 1,5 del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali sia provata l'esposizione all'amianto, a coloro che abbiano contratto malattie professionali a

causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL sino ad un massimo di 40 anni di contributi. Ricordiamo che i relativi benefici possono essere riconosciuti anche in favore di lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso dall'INAIL una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

Riportiamo il testo dell'art. 13 comma 7 della L 257/92 ed alcune informazioni ricavate dal sito dell'INPS e l'elenco della patologie per cui è obbligatoria la denuncia in relazione alla pregressa esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/1965

**L 257/92 ART. 13.** Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1 (*imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente*), anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

### **Dal sito INPS - Malattia professionale da esposizione all'amianto**

L'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone: A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento, elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Monfalcone 06 GIUGNO 2023

**Elenco della patologie professionali attribuibili a pregressa esposizione all'amianto pubblicate su DM 12.09.2014**

A queste patologie si possono aggiungere tutti i casi di patologia professionale riconosciuti con un'invalidità permanente in relazione alla pregressa esposizione all'amianto

<b>LISTA I</b>				
<b>MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI ELEVATA PROBABILITA'</b>				
Gruppo 4 – Malattie dell'apparato respiratorio non comprese in altre voci esclusi i tumori in quanto riportati nel gruppo 6				
Agenti		Malattie	Codice identificativo	
03	Asbesto	ASBESTOSI POLMONARE	I.4.03	J61
		PLACCHE E/O ISPESSEMENTI DELLA PLEURA	I.4.03	J92
Gruppo 6 – Tumori professionali				
03	Asbesto e altri minerali contenuti fibre di asbesto	MESOTELIOMA PLEURICO	I.4.03	C45.0
		MESOTELIOMA PERICARDICO	I.6.03	C45.2
		MESOTELIOMA PERITONEALE	I.6.03	C45.1
		MESOTELIOMA TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO	I.6.03	C45.7
		TUMORE DEL POLMONE	I.4.03	C34
		TUMORE DELLA LARINGE	I.6.03	C32
		TUMORE DELL'OVAIO	I.6.03	C56
10	Fibre asbestiformi (erionite, fluoro-edenite)	MESOTELIOMA PLEURICO	I.4.03	C45.0
		MESOTELIOMA PERITONEALE	I.6.03	C45.1
<b>LISTA II</b>				
<b>MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI LIMITATA PROBABILITA'</b>				
Gruppo 6 – Tumori professionali				
Agenti		Malattie	Codice identificativo	
03	Asbesto	TUMORE DELLA FARINGE	II.6.03	C10-C13
		TUMORE DELLO STOMACO	II.6.03	C16
		TUMORE DEL COLON RETTO	II.6.03	C18-C20
<b>LISTA III</b>				
<b>MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' POSSIBILE</b>				
Gruppo 6 – Tumori professionali				
Agenti		Malattie	Codice identificativo	
03	Asbesto	TUMORE DELL'ESOFAGO	III.6.03	C15

**Elenco della patologie tabellate INAIL di cui all'art. 3 (industria) ed art.211 (agricoltura) DPR 1124/1965 in relazione alla pregressa esposizione all'amianto, pubblicato su G.U. 21.07.2008**

Le malattie professionali tabellate sono quelle contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi.

Le tabelle riportano, oltre alla malattia e alla lavorazione, anche il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro e non hanno onere di prova, se non la dimostrata esposizione al rischio, da parte del lavoratore o in altri termini con onere della prova per escluderne l'indennizzabilità a carico dell'ente assistenziale. Attualmente è in vigore il D.P.R. 336/94 con successive modifiche che prevede 85 malattie per l'industria e 24 malattie per l'agricoltura. Con norme speciali sono assicurate la silicosi, la asbestosi e le malattie da raggi X del personale sanitario. Per quanto attiene le malattie professionali tabellate da amianto (asbestosi esclusa) le troviamo solo nella parte riguardante l'industria.

Il riconoscimento delle malattie causate dall'amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto correlate risale per l'asbestosi nel 1943 con una norma specifica, per la neoplasia il carcinoma polmonare e per il mesotelioma, nel 1994, od infine per le placche pleuriche soltanto nel 2008,

<b>MALATTIA (ICD X)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>INDUSTRIA 57 MALATTIE DA ASBESTO (esclusa l'asbestosi):</b>		
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI CON O SENZA ATELETTASIA ROTONDA (J92)	Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto.	Illimitato
b) MESOTELIOMA PLEURICO (C45.0)		
c) MESOTELIOMA PERICARDICO (C45.2)		
d) MESOTELIOMA PERITONEALE (C45.1)		
e) MESOTELIOMA DELLA TUNICA VAGINALE E DEL TESTICOLO (C45.7)		
f) CARCINOMA POLMONARE (C34)		
<b>INDUSTRIA 58) MALATTE DA ERIONITE</b>		
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI (J92)	Estrazione ed utilizzazione dell'erionite.	Illimitato
b) MESOTELIOMA PLEURICO (C45.0)		Illimitato
c) MESOTELIOMA PERITONEALE		Illimitato